



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA
AL PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
ED EQUA RIPARAZIONE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il progetto di legge in oggetto mira a garantire la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari. Tale iniziativa si ispira ai principi sanciti dall'articolo 15, comma terzo, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, nonché all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

L'obiettivo principale è quello di assicurare una tutela effettiva dei diritti delle parti coinvolte nei processi, prevedendo strumenti preventivi e correttivi per fronteggiare eventuali ritardi irragionevoli. Inoltre, è stato creato l'istituto dell'equa riparazione; con tale strumento tutti i cittadini che subiscono danni derivanti da tempi giudiziari irragionevolmente lunghi possano ottenere un equo indennizzo.

Il testo approvato dalla Commissione Consiliare Permanente presenta alcune modifiche rispetto alla versione iniziale del progetto di legge portato in prima lettura. Tali modifiche, evidenziate nella presente relazione, sono state licenziate grazie all'accoglimento di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione nonché da un lavoro proficuo e collaborativo che ha portato altresì maggioranza e opposizione a condividere assieme degli emendamenti modificativi. Le modifiche apportate hanno prodotto un miglioramento del testo del progetto di legge sia da un punto di vista formale che sostanziale.

A nome del sottoscritto, e di tutti i Commissari della maggioranza presenti, ringrazio il Segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti, per la disponibilità dimostrata in Commissione, e per aver, preventivamente, programmato degli incontri con la maggioranza e l'opposizione al fine di voler licenziare, attraverso la condivisione e l'ascolto, il miglior progetto di legge.

Articolo 1 – Irragionevole durata del processo.

L'articolo pone in capo allo Stato l'obbligo generale di adottare misure idonee per garantire la durata ragionevole dei processi ed in capo alle parti, l'impulso iniziale, per poter esperire i rimedi preventivi alla violazione della ragionevole durata.

Il comma 1 dell'articolo è stato modificato attraverso l'accoglimento di un emendamento dell'opposizione che meglio chiariva l'intenzione del Legislatore; Inoltre, sempre nel primo comma, è stata mitigata la terminologia con la quale si



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

prevedeva un obbligo delle parti di avvalersi di rimedi preventivi prima di poter eventualmente accedere all'equa riparazione per ritardi processuali.

Ora, non sussiste un obbligo in capo alle parti di esperire i rimedi preventivi in caso di ritardi del processo ma - dal combinato disposto con il successivo comma 2 - resta ferma la volontà del legislatore di prevedere di poter azionare il giudizio di equa riparazione solamente nei confronti di quelle parti che durante il loro procedimento hanno, nei tempi e modi previsti dalla presente legge, esperito i rimedi preventivi.

Questo trova conferma nell'articolo 2, comma 1, che stabilisce una condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione alla preventiva esperibilità durante il procedimento dei rimedi preventivi.

Nessuna modifica invece è stata portata in relazione ai successivi commi dell'articolo 1, pertanto restano fermi le previsioni di azionabilità dei rimedi preventivi in base alle tipologie di reato. Nei processi penali (comma 4) e amministrativi (comma 5) il rimedio preventivo consiste in un'istanza di accelerazione - da parte, nel primo caso, dell'imputato o della parte civile e nel secondo caso del ricorrente o del controinteressato - proponibile almeno sei mesi prima che siano decorsi termini di ragionevole durata specificati all'articolo 2. Per quanto attiene ai giudizi civili (comma 3), invece, l'adempimento atto a garantire la ragionevole durata è duplice: alle parti spetta proporre istanza di accelerazione, mentre il giudice - in parziale mitigazione del principio dispositivo - adotta officiosamente, sentite le parti, ogni provvedimento necessario all'effettiva accelerazione del processo, anche in deroga alle ordinarie scadenze temporali del rito proponibile ma sempre mantenendo saldi i diritti di difesa delle parti.

La maggioranza non ha accolto alcuni emendamenti presentati da un gruppo dell'opposizione in quanto in contrasto con la ratio del progetto di legge in oggetto; più precisamente si voleva affidare solamente in capo al giudice l'onere di adottare i rimedi preventivi esonerando il potere d'impulso delle parti. Così facendo si andava a snaturalizzare il progetto di legge in essere che affida invece proprio alla libera determinazione delle parti il potere di presentare l'istanza di accelerazione. Inoltre, tali commi sono stati il frutto di condivisione tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati e Notai.

Infine, non è stato accolto l'emendamento sempre presentato da un gruppo dell'opposizione che andava, sul presupposto che già i giudizi amministrativi hanno tempistiche chiare, ad eliminare il comma 5 e pertanto la possibilità di richiedere l'istanza di accelerazione.

Il Segretario di Stato Canti infine, a fronte di una richiesta dell'opposizione, ha precisato in Commissione, chiedendone la verbalizzazione, che per "potere officioso"



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

si deve intendere il potere d'ufficio che il giudice ha nello svolgimento dei propri compiti e ruoli.

Articolo 2 – Diritto all'equa riparazione

Come già rappresentato, il diritto all'equa riparazione è subordinato all'esperimento dei rimedi preventivi. Il giudice per valutare la violazione ed il rispettivo indennizzo si basa sui seguenti elementi: la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché quello di ogni altro soggetto coinvolto.

Sono rimasti immutati i termini temporali massimi per rispettare il termine ragionevole durata per i processi civili, penali e amministrativi. In particolare, è stabilito un limite massimo di sei anni per i processi civili e penali così suddivisi: tre anni il primo grado, due anni il secondo grado e un anno il terzo grado. Per i processi amministrativi il termine massimo è di tre anni suddiviso in un anno per ogni grado del processo. Per i processi civili con il rito del lavoro il termine massimo è di 4 anni così suddiviso: due anni il primo grado, un anno il secondo grado e un anno il terzo grado.

Nel comma 6, anche a seguito della sua nuova formulazione derivante dall'accoglimento di un emendamento dell'opposizione, resta comunque ferma la deroga generale per effetto della quale si considera comunque rispettato il termine ragionevole se, nei procedimenti che richiedono tre gradi di giudizio, il termine massimo per la definizione irrevocabile del giudizio non supera i limiti massimi suindicati.

Nel comma 7, si individuano sei fattispecie per le quali il computo della ragionevole durata del processo è sospeso e pertanto non si deve calcolare nel computo dei limiti temporali massimi soprariportati.

Non è stato accolto un emendamento dell'opposizione che mirava a modificare l'inizio del computo della durata temporale nei procedimenti penali modificando la qualità dell'imputato con quella dell'indagato e facendo pertanto rientrare nei limiti massimi temporali anche tutte le fasi delle indagini sulle quali invece è già intervenuta la legge n. 24/2022 con l'articolo 15. La ragionevole durata dei processi, nell'ambito penale, inizia a decorrere con l'assunzione della qualità di imputato, parte civile o responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura dell'istruttoria.

Anche per il secondo grado del procedimento penale il termine inizia a decorrere con lo scadere del termine per il deposito dei motivi d'appello e non invece, come proposto in un emendamento modificativo, con l'interposizione dell'appello. Questa terminologia è stata ritenuta migliore in quanto l'interposizione dell'appello è



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

solamente l'atto formale con cui una parte decide di appellare la sentenza di primo grado mentre è con il deposito dei motivi che il giudice ha contezza delle motivazioni edotte.

Infine, non sono stati accolti gli emendamenti modificativi presentati da un gruppo dell'opposizione in merito all'eliminazione di varie casistiche relative ai periodi di esclusione nel conto della ragionevole durata previsti nel comma 7 dell'articolo in oggetto.

Articolo 3 – Indennizzo

La maggior differenza con il testo portato in prima lettura è che con la sentenza che definisce il giudizio di equa riparazione il giudice liquida una somma di denaro non inferiore non più ad euro quattrocento ma ad euro mille, e non superiore non più ad euro ottocento ma ad euro duemila per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole durata.

Le modifiche riportate, che riguardano pertanto un aumento degli importi di indennizzo, è avvenuto attraverso un confronto aperto e costruttivo in Commissione che ha portato poi all'accoglimento di un emendamento presentato dall'opposizione.

Con l'accoglimento di un emendamento modificativo è stato riformulato in maniera più chiara l'art 3, comma 4, lettera a), e con un emendamento condiviso tra maggioranza ed opposizione è stata riformulata anche la lettera c) specificando che non è riconosciuto l'indennizzo quando la parte istante richiedente ha abusato dei suoi poteri processuali provocando una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

Articolo 4 – Procedimento

Le modifiche che sono intercorse con la prima lettura riguardano innanzitutto il termine per presentare la domanda di equa riparazione che è stato esteso da tre a quattro mesi dalla definitività della decisione.

La Commissione, attraverso un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma 1 bis relativo al pagamento dell'imposta giudiziale presentato dall'opposizione, ha potuto avviato un doveroso confronto su questo aspetto che ha portato alla definizione di un nuovo emendamento condiviso stabilendo che non è dovuta nessuna imposta giudiziaria per istaurare il procedimento di equa riparazione e che gli oneri relativi al pagamento, previsto per legge, del Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati spetta all'Ecc.ma Camera. Solo in caso di rigetto della domanda la parte istante dovrà rimborsare all'Ecc.ma Camera gli oneri relativi al pagamento dell'onorario del Giudice.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Nessuna modifica è stata apportata né **all'articolo 5** né **all'articolo 6**.

Articolo 7 – Sanzioni processuali

La Commissione intera, in linea con la ratio che ha portato all'innalzamento della somma di indennizzo, ha redatto un emendamento condiviso che ha diminuito l'anzichè delle sanzioni processuali nei casi in cui, con il provvedimento che definisce il giudizio sull'equa riparazione o con il provvedimento con cui è definito il giudizio di reclamo, l'istanza avanzata dal proponente è dichiarata irricevibile, inammissibile ovvero manifestamente infondata. Le sanzioni processuali sono passate da una somma minima di euro duemila ad euro cinquecento e da una somma massima di euro cinquemila ad euro duemila oltre al rimborso dell'onorario del giudice.

Nessune modifiche sono state portate agli articoli: **8, 9, 10 e 11**.

Da segnalare che un gruppo di opposizione aveva inoltre depositato un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma 10 bis che avrebbe previsto una modifica delle procedure previste per il procedimento civile eliminando l'istituto dell'irrotulazione della causa; tale emendamento aggiuntivo è stato bocciato dalla maggioranza in quanto il Segretario di Stato si è impegnato ad avviare un ragionamento generale sugli istituti del procedimento civile portando la questione anche al tavolo di coordinamento tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati e Notai.

Attraverso l'accoglimento di un emendamento è stato riformulato **l'articolo 12**; infine non è stato accolto, in quanto andava a rendere la nuova normativa non applicabile per diversi anni limitando in maniera consistente la sua efficacia, un emendamento modificativo dell'opposizione che andava a modificare i tempi della sua applicazione.

In conclusione, il progetto di legge rappresenta un passo significativo del sistema giudiziario della Repubblica di San Marino. Con l'introduzione di strumenti correttivi e preventivi e con la creazione di un nuovo istituto nazionale che possa riconoscere ai cittadini un indennizzo in caso di irragionevoli ritardi, il legislatore ha voluto dimostrare una forte sensibilità verso il principio della ragionevole durata dei procedimenti dei cittadini. Questa normativa inoltre, che in Italia è stata introdotta nel 2002 con la c.d. Legge Pinto, tende a responsabilizzare ancora di più i magistrati nell'adempimento dei propri ruoli e funzioni.

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere Marco Mularoni

